



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Fiscalità d'Impresa

Roma, 11/11/2021

Prot. 0008227

Com. n. 108

Oggetto: Credito d'imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 10 novembre 2021.

Con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 10 novembre 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito all'articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (decreto Sostegni), che ha previsto un credito d'imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019. Il credito d'imposta spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività.

Al riguardo, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 ottobre 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e approvato il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all'Agenzia delle Entrate per beneficiare del credito d'imposta dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021.

Di seguito, un'analisi dei principali chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria in merito a detta previsione agevolativa.

1. Ambito soggettivo

Come noto, il contributo è riconosciuto alle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo. Considerati la ratio generale dell'intervento e il generico riferimento alle "imprese", la circolare precisa che, ai fini dell'individuazione delle attività ammesse al contributo, rilevino le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali – operano nell'ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, quali, a titolo esemplificativo, il teatro, la musica, la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

Inoltre, in assenza di un'espressa esclusione normativa, sono ammessi al contributo sia gli enti commerciali, sia gli enti non commerciali, con riferimento, per questi ultimi, all'attività commerciale eventualmente esercitata.

Nessuna limitazione anche per la data di inizio dell'attività, rientrando, nel credito d'imposta tutti i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019, a condizione che soddisfino il requisito della riduzione del fatturato.

2. Ambito oggettivo

I soggetti interessati rientrano nell'ambito di applicazione del beneficio a condizione che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 abbia subito una riduzione in misura pari almeno al 20% rispetto all'ammontare del fatturato dell'anno 2019.

In caso di esercizio di attività "mista", ovvero sia attività teatrali e spettacoli dal vivo che altre attività, viene precisato che, ai fini della verifica della riduzione del fatturato, occorre fare riferimento esclusivamente all'ammontare complessivo del fatturato conseguito nell'esercizio delle attività "teatrali e spettacoli dal vivo".

Infine, per i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019, tenuto conto del ristretto ambito temporale di applicazione del beneficio, viene chiarito che la sussistenza della riduzione del fatturato va verificata ponendo a confronto l'ammontare del fatturato conseguito nel 2020 con l'ammontare realizzato nel corso del 2019, operando il ragguaglio ad anno in caso di eventuale minore durata del periodo di attività.

3. Costi ammissibili

La circolare n. 14/E indica le tipologie di spese ammissibili per il calcolo del credito d'imposta da imputare secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.

In particolare, vi rientrano i costi riconducibili a una serie di macro categorie, tra cui:

- costi per il personale;
- costi di ospitalità;
- costi di produzione;
- costi di gestione spazi;
- costi di pubblicità e promozione;
- formazione;
- investimenti ammortizzabili;
- costi generali;
- estero
- circo e spettacolo viaggiante.

Una descrizione più dettagliata delle summenzionate spese è riportata nella tabella in calce alla informativa in esame.

4. Determinazione dell'agevolazione

Come anticipato, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 90 per cento delle spese, sostenute nel 2020, assumendo in considerazione il costo rilevante ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito dell'impresa interessata.

Pertanto, nel costo fiscale cui commisurare il credito d'imposta in esame va inclusa l'eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972. Non rileva, invece, l'IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972. In quest'ultima ipotesi l'IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata, non può essere considerata come costo afferente alle singole operazioni d'acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale.

5. Rilevanza del credito di imposta

Per espressa previsione normativa il beneficio in esame:

- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP;
- non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del Tuir;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del Tuir.

6. Utilizzo

Per effetto della recente modifica normativa intervenuta con il decreto legge n. 146 del 2021 (c.d. decreto "Fiscale"), il credito d'imposta è utilizzabile unicamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 e non anche, alternativamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa.

Al riguardo, viene chiarito che il credito d'imposta non può essere chiesto a rimborso e può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di euro 250.000 (in quanto per espressa previsione normativa non è applicabile l'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007).

Inoltre, viene precisato che l'eventuale ammontare residuo può essere utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata sostenuta la spesa ammissibile.

Allegato 1 – Tabella costi ammissibili

1. Costi per il personale
a) Retribuzioni lorde ed oneri sociali a carico azienda versati per il personale artistico, tecnico ed amministrativo
b) Diarie forfettarie inerenti all'attività artistica (solo per personale artistico e tecnico)

2. Costi di ospitalità
a) Compensi per organismi ospitati
b) Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. degli organismi ospitati
c) Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.
d) Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)
e) SIAE
f) Vigili del fuoco (solo i costi a carico del soggetto istante al netto di quelli posti a carico dei soggetti ospitati)

3. Costi di produzione
a) Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. (per produzioni proprie)
b) Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.
c) Noleggio strumentazione tecnica luce e suono (service)
d) Affitto sala prove
e) Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)
f) SIAE
g) Vigili del fuoco
h) Ulteriori costi per la produzione e trasmissione in <i>streaming</i> degli spettacoli

4. Costi di gestione spazi
a) Affitto spazi per spettacoli



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

b) Costi di manutenzione ordinaria spazi
c) Utenze (degli spazi)
d) Pulizie (degli spazi)

5. Costi di pubblicità e promozione
a) Servizi di ufficio stampa e comunicazione
b) Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc.
c) Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi fotografici, ecc.)
d) Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.)
e) Costi per gestione e manutenzione sito web

6. Formazione
a) Costi docenti ed esperti per corsi e giurie
b) Costi borse di studio e premi
c) Altri costi inerenti alla formazione ed il perfezionamento professionale

7. Investimenti ammortizzabili
a) Quota ammortamento annua per scenografie, costumi, strumenti ed altro materiale utilizzato per gli spettacoli
b) Quota ammortamento annua per strumentazione tecnica luce e suono utilizzata per gli spettacoli

8. Costi generali
a) Materiale di consumo
b) Affitto uffici
c) Utenze (uffici)
d) Pulizie (uffici)
e) Assicurazioni



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

f) Altre prestazioni professionali per consulenze (Commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche, ecc.)

g) Altri costi generali (diritti, ecc.)

9. Estero

a) Spese viaggi aerei, ferroviari, marittimi

b) Spese trasporto materiali

c) Spese per trasferimenti locali

10. Circo e spettacolo viaggiante

a) Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali

b) Danni conseguenti ad evento fortuito

c) Strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Responsabile
Dott. Vincenzo De Luca

Vincenzo De Luca